

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2013, n. 23

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

(GU n.31 del 3-8-2013)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 23 del 9 maggio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 11/1999

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituita dalla seguente: «b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate da università, dall'Ufficio scolastico regionale e dalle sue articolazioni territoriali, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome, nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge;».

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/1999 è sostituita dalla seguente: «d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dall'Ufficio scolastico regionale, da istituzioni scolastiche autonome o reti di scuole, dagli enti locali e di corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;».

Art. 2

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 11/1999

1. L'art. 2 della legge regionale n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Funzioni di programmazione). - 1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n.

49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. Il Consiglio regionale approva, in attuazione del PRS e del DPEF, direttive pluriennali, di durata pari al PRS, aggiornabili annualmente. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attivita' dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione.

3. Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella prima parte:

- a) gli obbiettivi specifici che si intendono perseguire;
- b) le tipologie delle iniziative ammissibili al finanziamento;
- c) le categorie dei soggetti destinatarie del finanziamento;
- d) le priorit  ed i criteri di valutazione delle domande.

4. Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella seconda parte, relativa ai progetti di interesse regionale, gli obbiettivi specifici che si intendono perseguire coi progetti stessi.

5. La giunta regionale provvede all'attuazione delle direttive di cui al comma 2, nelle forme e con modalita' previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 49/1999»

Art. 3

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11/1999

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999, la parola: "presenta" e' sostituita dalla seguente: "trasmette".

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999 dopo le parole: "Consiglio regionale" sono inserite le seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno".

Art. 4

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 11/1999

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 11/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Attivita' consultive e di coordinamento). - 1. La Giunta regionale promuove, a fini consultivi, incontri periodici con i soggetti istituzionali e soggetti rappresentativi della societa' toscana con lo scopo di coordinare la promozione di attivita' sui temi della cultura della legalita' di cui alla presente legge.

Art. 5

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 11/1999

1.II comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/1999 e' abrogato.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 maggio 2013

ROSSI

(Omissis).